

- L'accertamento linguistico conseguito a decorrere dall'entrata in vigore della L. R. 13 febbraio 2013, n. 2, (13 marzo 2013), conserva validità permanente per l'Azienda USL in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato;
- L'accertamento linguistico conseguito a decorrere dal 13 marzo 2009 conserva validità permanente per l'Azienda USL in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato
- L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana conseguito presso l'Amministrazione regionale, anche al di fuori delle procedure selettive, o altro ente del comparto unico della Valle d'Aosta o presso l'Università della Valle d'Aosta è valido anche per l'Azienda USL, purché:
 - Prove superate a decorrere dalla data del 13 marzo 2009;
 - Prove superate dal 1° giugno 2002 al 31 dicembre 2005 e prorogate al 31 dicembre 2009, purché entro tale data i candidati abbiano frequentato i corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione regionale;
 - Prove superate a decorrere dal 1° gennaio 2006, purché confermate entro il periodo di validità (4 anni dalla data di superamento della prova), dalla certificazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione regionale.

ALTRI CASI DI ESONERO

- I portatori di handicap psichico o sensoriale associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale e scritto, accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 della Legge 104/1992;
- Coloro che partecipano a procedure selettive richiedenti il titolo di scuola secondario di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1996/1997;
- Coloro in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 52, limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università o un titolo di studio inferiore;
- Coloro che sono in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 52, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli artt. 3, 5 e 6 della Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 25, limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesta la laurea o la laurea magistrale;
- Coloro che sono in possesso dei diplomi DELF (Diplôme d'études en langue française) e DALF (Diplôme approfondi de langue française), secondo le disposizioni regionali;
- Coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla Legge Regionale 8 marzo 1993, n. 12;